

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 553/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 729 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Raffaele SANSONE, Francesco SABATINO, Giuseppe DI MICHELE, Antimo LUPOLI, Salvatore CASTAGNA e delle società ASD AC MARCHESA e ASD LACCO AMENO 2013 avente ad oggetto la seguente condotta:

Raffaele SANSONE, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti tesserato come dirigente della società A.S.D. A.C. Marchesa, in violazione:

a) dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, durante l'incontro A.S.D. A.C. Marchesa – A.S.D. Lacco Ameno 2013 del 5.1.2026, valevole per il Campionato Regionale Under 19, colpito al volto il sig. Antimo Lupoli dirigente accompagnatore della società A.S.D. Lacco Ameno 2013 procurandogli "un dolore acuto da trauma" con prognosi di giorni 2 così come refertato dal Pronto Soccorso del P.O. Rizzoli di Lacco Ameno in data 6.1.2026;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso delle stagioni sportive 2024-2025 e 2025-2026, svolto la funzione di allenatore della squadra della società A.S.D. A.C. Marchesa, iscritta al campionato Regionale Under 19, in mancanza di rituale tesseramento come tecnico per detta società e con la relativa licenza di allenatore scaduta a far data dal 31.12.2024;;

Francesco SABATINO, all'epoca dei fatti responsabile ufficio stampa tesserato per la società A.S.D. A.C. Marchesa, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 della stagione sportiva 2025–2026 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. A.C. Marchesa – A.S.D. Lacco Ameno 2013 del 5.1.2026, valevole per il Campionato Regionale Under 19, svolto la funzione di allenatore in seconda della squadra della società A.S.D. A.C. Marchesa, in mancanza di rituale tesseramento come tecnico per la predetta società e sprovvisto della prescritta abilitazione;

Giuseppe DI MICHELE, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. A.C. Marchesa, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito e comunque non impedito che il sig. Raffaele Sansone, nel corso delle stagioni sportive 2024-2025 e 2025-2026, svolgesse la funzione di allenatore della squadra della società A.S.D. A.C. Marchesa, iscritta al campionato Regionale Under 19, in mancanza di rituale tesseramento come tecnico per detta società e con la relativa licenza di allenatore scaduta a far data dal 31.12.2024;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 della stagione sportiva 2025–2026 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito e comunque non impedito che il sig. Francesco Sabatino, in occasione della gara A.S.D. A.C. Marchesa – A.S.D. Lacco Ameno 2013 del 5.1.2026, valevole per il Campionato Regionale Under 19, svolgesse la funzione di allenatore in seconda della squadra della società A.S.D. A.C. Marchesa, in mancanza di rituale tesseramento come tecnico per la predetta società e sprovvisto della prescritta abilitazione;

Antimo LUPOLI, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Lacco Ameno 2013, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso svolto il ruolo e i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della società A.S.D. A.C. Lacco Ameno 2013 in occasione della gara A.S.D. A.C. Marchesa – A.S.D. Lacco Ameno 2013 del 5.1.2026, valevole per il Campionato Regionale Under 19, pur non essendo tesserato per tale società;

Salvatore CASTAGNA, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Lacco Ameno 2013, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Lacco Ameno 2013, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Antimo Lupoli per la stagione sportiva 2025-2026 e per avere consentito e comunque non impedito che il medesimo sig. Antimo Lupoli svolgesse, in mancanza di rituale tesseramento, il ruolo e i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della società A.S.D. Lacco Ameno 2013 in occasione della gara A.S.D. A.C. Marchesa – A.S.D. Lacco Ameno 2013 del 5.1.2026, valevole per il Campionato Regionale Under 19;

ASD AC MARCHESA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Giuseppe Di Michele, Francesco Sabatino e Raffaele Sansone;

ASD LACCO AMENO 2013, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Salvatore Castagna e nel cui interesse il sig. Antimo Lupoli ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Raffaele SANSONE,
 - Sig. Francesco SABATINO,
 - Sig. Giuseppe DI MICHELE,
 - Sig. Antimo LUPOLI,
 - Sig. Salvatore CASTAGNA,
 - Società ASD AC MARCHESA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Di Michele,

- Società ASD LACCO AMENO 2013, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Salvatore Castagna;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 5 (cinque) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Raffaele SANSONE,
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco SABATINO,
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe DI MICHELE,
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Antimo LUPOLI,
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Salvatore CASTAGNA,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD AC MARCHESA,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD LACCO AMENO 2013;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 GIUGNO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina